Città di Mendrisio

Dicastero Istituzioni e risorse
Sezione Amministrativa
Cancelleria

Via Municipio 13
6850 Mendrisio
058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch

4.11.90.01
1° gennaio 2026

Ordinanza municipale concernente la promozione del trasporto pubblico

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- gli artt. 118, 118a e 127 del Regolamento comunale;
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità sostenibile del 1° luglio 2018,

emana
le seguenti disposizioni per promuovere l'utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblico attraverso degli incentivi all'acquisto di abbonamenti e titoli di trasporto.

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

CAPITOLO 1
Disposizioni generali

Art. 1 Scopo
1. Promuovere l'utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblico in alternativa all'uso dei veicoli privati alfine di ridurre il traffico, l'inquinamento ambientale e ridurre il fabbisogno di posteggi.

2. Contribuire alla copertura delle spese per la mobilità regolare con il trasporto pubblico per i cittadini di Mendrisio (domiciliati e dimoranti).

Art. 2 Autorità competente
L'applicazione della presente ordinanza è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'Amministrazione.

Art. 3 Beneficiari

1. La prestazione di cui all'art. 8 è erogata ai cittadini residenti (domiciliati e dimoranti), con particolare riguardo ai beneficiari di rendite o di prestazioni dell'AVS/AI, studenti e apprendisti residenti sul territorio della Città.

2. I richiedenti devono essere residenti (domiciliati e dimoranti) al momento della richiesta dell'incentivo.

3. Gli abbonamenti acquistati prima della data di arrivo nel Comune, non sono rimborsabili.

4. I richiedenti devono essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, etc., cresciute in giudicato).

5. Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Art. 4 Periodo di validità

L'offerta, salvo disposizioni contrarie, si rinnova automaticamente senza pubblicazione dell'Ordinanza in concomitanza con i cambiamenti d'orario annuali della comunità tariffale.

Art. 5 Abbonamenti e titoli di trasporto incentivati o promossi (titoli personali)

La promozione riguarda i seguenti abbonamenti nominativi:

- Abbonamenti generali delle FFS (titolo personale);
- Abbonamenti metà prezzo delle FFS (titolo personale);
- Abbonamenti AG Night delle FFS (titolo personale);
- Abbonamenti arcobaleno mensili ed annuali (titolo personale);
- Abbonamenti appresfondo delle FFS (per apprendisti limitatamente alla quota a carico del titolare);
- Abbonamento arcobaleno aziendale (limitatamente alla quota a carico del titolare);
- Abbonamento arcobaleno per bambini (carta junior e carta bambini accompagnati);
- Abbonamento arcobaleno transfrontaliero.

CAPITOLO 2

Procedura

Art. 6 Modalità di richiesta dell'incentivo

1. Tutti i beneficiari di cui all'art. 3 possono richiedere il contributo alla Città presentandosi presso lo sportello di quartiere oppure tramite la procedura disponibile nello sportello elettronico. Al formulario dovrà essere allegata la documentazione necessaria a comprovare il diritto all'incentivo.

2. Il contributo verrà versato dai Servizi finanziari sui conti postali o bancari indicati dai beneficiari, in base ai dati forniti al momento della richiesta.

3. Il contributo deve essere richiesto entro il 31 luglio, per gli abbonamenti e i titoli di trasporto acquistati nel corso del 1° semestre dell'anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per quelli acquistati nel corso del 2° semestre dell'anno precedente.

Art. 7 Categorie
Per gli abbonamenti e per i titoli di trasporto di 1a classe viene calcolato il contributo sulla base del costo del titolo equivalente di 2a classe. Sono esclusi dagli incentivi i titoli di viaggio al portatore.

Art. 8 Ammontare degli incentivi
L'incentivo accordato è del 20%, fino a concorrenza di massimo CHF 110.-- annui per gli adulti, e di CHF 330.-- annui per i beneficiari AVS/AI, gli studenti e gli apprendisti residenti (domiciliati e dimoranti) sul territorio della Città.

Art. 9 Commissione per l'emissione della Carta giornaliera risparmio comune
1. La commissione per l'emissione della carta giornaliera risparmio Comune è fissata in CHF 3.00 per ogni carta rilasciata.

2. L'importo della commissione è dovuto al momento della richiesta e non è rimborsabile.

CAPITOLO 3
Disposizioni finali

Art. 10 Contravvenzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di CHF 10'000.--.

Art. 11 Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1° gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC, ed abroga le precedenti disposizioni del 3 settembre 2018.

Adottata con risoluzione municipale n. 3709 del 28 ottobre 2025.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 31 ottobre 2025 al 1° dicembre 2025.

Il Municipio